

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1000**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2001**

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge si compone di due articoli in relazione ai quali si procede di seguito all'illustrazione.

*Articolo 1.* - La riforma delle locazioni ad uso abitativo attuata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha senza dubbio rappresentato un momento assai qualificante nella politica della casa, ponendo le premesse per superare una situazione di rigidità del mercato abitativo che si era stratificata nel corso degli anni a partire dall'emanazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di equo canone.

La legge di riforma del comparto persegue, in sostanza, l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi in locazione da rendere disponibili sul mercato - mediante la previsione di una doppia modalità di rinnovo o di stipula dei contratti: libera contrattazione tra le parti o canone concertato da far derivare in relazione a quanto stabilito nei contratti-tipo definiti a livello locale - unitamente all'introduzione di modalità e forme di sostegno per consentire l'accessibilità al comparto ad un numero crescente di famiglie (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

La nuova normativa - che rappresenta comunque un punto di equilibrio sempre difficile da raggiungere tra interessi divergenti - risulta ancora caratterizzata da un fase di sperimentabilità e non ha compiutamente esplicitato gli effetti auspicati, in particolare per quanto riguarda l'allargamento dell'offerta di abitazioni in locazione a valori compatibili con i possessori di redditi medio-bassi. Queste condizioni si rinvergono, peraltro, soprattutto nei comuni metropolitani.

Con il provvedimento in oggetto si vuole, da un lato, favorire il raggiungimento di un maggiore equilibrio del comparto delle locazioni - consentendo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di esplicare con maggiore efficacia gli effetti attesi nei confronti delle categorie sociali più disagiate - e dall'altro, consentire ai programmi edilizi di imminente attivazione che utilizzano le risorse rese disponibili dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21 (circa 1900 miliardi), di poter dare prime risposte al disagio abitativo.

In particolare, il programma «20.000 abitazioni in affitto» - che utilizza circa la metà dei fondi disponibili - consente la realizzazione di alloggi in locazione, parte a carattere permanente e parte con durata minima prefissata dalle regioni e comunque non inferiore ad otto anni, a canone convenzionato. È ipotizzabile la realizzazione o il recupero - in tempi relativamente contenuti essendo richiesto come condizione per l'accesso al finanziamento la conformità alla normativa urbanistica al fine di assicurare una rapida cantierabilità degli interventi - di uno *stock* di alloggi assai prossimo alle 20.000 unità, contribuendo, in tal modo, non soltanto a rendere meno asfittico il segmento dell'offerta in locazione, ma anche - promuovendo opportuni accordi con le associazioni di categoria - a favorire la mobilità lavorativa verso quelle aree in cui maggiore è la disponibilità di posti di lavoro.

Premesso quanto sopra, al fine di ridurre riscontrate tensioni abitative derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili avviati nei confronti di particolari categorie di inquilini che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abi-

tazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa - individuate dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone la proroga al 30 giugno 2002 della sospensione già prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332.

*Articolo 2.* - In ordine all'articolo 2, va considerato che, pur successivamente al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, perdura la situazione di grave crisi del settore del trasporto aereo in dipendenza degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e del conseguente stato di guerra tuttora in corso.

Al riguardo, sono stati formulati atti di indirizzo dal Consiglio europeo dei Ministri delle finanze (ECOFIN) nelle riunioni del 22 settembre, 16 ottobre e 4 dicembre 2001, nonché dal Consiglio europeo dei Ministri dei trasporti e delle telecomunicazioni nelle riunioni del 16 ottobre 2001, con particolare riguardo all'opportunità di un soste-

gno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo comunitarie, limitato nel tempo e diretto a favorire un rapido riequilibrio economico del settore.

In particolare va considerato che gli Stati membri intendono mantenere a favore di quelli non in grado di tornare ad una situazione di funzionamento normale del mercato delle assicurazioni, l'attuale regime fino alla fine del mese di marzo 2002.

Si impone, quindi, la necessità di mantenere il regime vigente di copertura assicurativa almeno fino al 31 marzo 2002, nella prospettiva di una normalizzazione del mercato assicurativo dopo tale data.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà adottata la successiva disciplina di dettaglio per consentire la dovuta flessibilità e tempestività nell'attuazione delle decisioni dei competenti organi comunitari.

Saranno, altresì determinate le quote da porre a carico delle imprese interessate per i maggiori esborsi non erogati in relazione al mancato verificarsi degli eventi innanzi enunciati

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001.*

**Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonché di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, così da consentire il proseguimento della attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita fino al 30 giugno 2002.

Art. 2.

1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – LUNARDI – TREMONTI –  
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

